



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Approvazione schema Convenzione-tipo per le esigenze didattico-formative delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria con accesso riservato ai medici.

Premesso che:

- l'art. 27 del D.P.R. n. 382/80 ha previsto che le Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
- il D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ha disciplinato il *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”*;
- il D. Lgs. n. 368/1999 e l'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015 hanno previsto che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del citato decreto legislativo;
- il D.M. del 1 agosto 2005 ed il D.M. del 29 marzo 2006, e ss.mm.ii., hanno rispettivamente approvato il *“Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”* e la *“Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di specializzazione”*;
- il D.I. del 4 febbraio 2015 n. 68 ha approvato il riordino delle Scuole di Specializzazione, sostituendo il precedente D.M. 1 agosto 2005, e il D.I. del 13 giugno 2017 n. 402 ha identificato i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola di specializzazione di area sanitaria, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa;
- il Protocollo di Intesa, sottoscritto tra gli Atenei di Catania, Palermo e Messina, ha disciplinato i rapporti tra gli stessi relativamente alla rete formativa delle scuole di specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia;
- l'individuazione e l'utilizzazione delle strutture che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola sono definite mediante apposite Convenzioni tra l'Università, da cui dipende la Scuola, e le singole Aziende sanitarie individuate nel

Protocollo di Intesa tra Regione e Università, oppure con ulteriori strutture assistenziali private accreditate anche mediante progetti di sperimentazione gestionale;

- è interesse dell'Università utilizzare competenze e strutture extrauniversitarie per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, ed anche interesse delle strutture sanitarie coinvolte cooperare attivamente nell'ambito della didattica avanzata e della ricerca scientifica;
- in relazione alle predette Strutture sanitarie è necessario, ai sensi del succitato D.l. n. 402/2017, che le Scuole interessate stipulino con esse specifiche Convenzioni;
- in considerazione di quanto sopra, è stato redatto uno schema di Convenzione-tipo da sottoscrivere con le varie strutture interessate;
- ai sensi della citata Convenzione-tipo si prevede che l'Azienda sottoscrittrice metterà a disposizione della Scuola di Specializzazione interessata le proprie strutture al fine di garantire l'espletamento delle attività formative ed assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo definito dalla Scuola di Specializzazione, fornirà il vestiario di servizio agli specializzandi e garantirà loro l'accesso alla mensa e/o altre strutture convenzionate con l'Azienda che svolgono attività di ristorazione alle medesime condizioni e tariffe stabilite per il proprio personale dipendente;
- l'Azienda sottoscrittrice provvederà, inoltre, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dagli specializzandi presso le proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, secondo le modalità previste dall'art. 41 c. 3 del D.lgs. n. 368/1999 e ss.mm.ii.;
- l'Università, per il tramite della Scuola di Specializzazione interessata, si impegnerà a definire modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio Sanitario Regionale all'attività didattica, di concerto con l'Azienda aderente, nell'ambito delle rispettive competenze ed a corrispondere, in maniera esclusiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 39 del D. Lgs. n. 368/99), il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica;
- la Convenzione-tipo prevede, altresì, che la formazione degli specializzandi implicherà la partecipazione guidata o diretta alle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal *tutor*;
- l'attività degli specializzandi non dovrà essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma dovrà essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione;
- in ogni caso lo specializzando non potrà essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. L'Azienda sottoscrittrice si

impegnerà a consentire agli specializzandi l'effettuazione delle attività assistenziali previste, in affiancamento al *tutor* assegnatogli;

- la Convenzione avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo, fermo restando che dovrà, in ogni caso, essere assicurata la formazione nei confronti di coloro che completeranno il ciclo formativo oltre il periodo suindicato a seguito di sospensione della carriera per ragioni di salute e/o gravidanza;

Visti:

- lo Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014;
- il Regolamento tipo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai soggetti in possesso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, emanato con D.R. n. 2994 del 30/12/2020;
- il Protocollo di Intesa approvato con D.A. del 10/03/2020 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 19 del 03/04/2020;
- il D.M. del 1° agosto 2005 e ss.mm.ii., sul riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria;
- il D.M. del 29 marzo 2006 relativo alla definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione;
- il D.I. del 04 febbraio 2015 n. 68 relativo al Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il D.I. del 13 giugno 2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- gli allegati al predetto D.I n. 402/2017;
- il testo della Convenzione-tipo;

Considerato che:

- con nota protocollo n. 22535 del 22.02.2021 è stata trasmessa ai Consigli dei Dipartimenti interessati il testo della Convenzione – tipo per esigenze didattico-formative delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai medici, ai fini dell'approvazione;
- con successiva nota n. 26699 del 25.02.2021 è stata richiesta agli stessi Dipartimenti la trasmissione del relativo Verbale di approvazione;
- con nota prot. n. 27659 del 26.02.2021 il Direttore del Dipartimento BIOMORF ha trasmesso il D.D. n. 40/2021 prot. n. 27653, con il quale ha decretato di approvare lo schema tipo di Convenzione per le esigenze didattico-formative delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria con accesso riservato ai medici delle Scuole di Specializzazione incardinate nel Dipartimento BIOMORF;
- il Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale ha trasmesso il Verbale prot. n. 28591 dell'01.03.2021 con il quale ha deliberato l'approvazione dello schema tipo di Convenzione per le esigenze didattico-formative delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria con accesso riservato ai medici;

- con D.D. n. 53/2021 prot. n. 27866 del 27.02.2021 il Dipartimento di Patologia Umana dell'Adulto e dell'età evolutiva ha approvato lo schema di Convenzione - tipo per le esigenze didattico-formative delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria con accesso riservato ai medici;

Sulla base di quanto sopra relazionato, si sottopone al Consiglio di Amministrazione quanto segue:

- approvare il testo della *“Convenzione–tipo per le esigenze didattico-formative delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria con accesso riservato ai medici”*, che viene allegato alla presente relazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Allegati:

- Testo della Convenzione-tipo;
- il D.D. n. 40/2021 prot. n. 27653 del 26.02.2021;
- il Verbale prot. n. 28591 dell'01.03.2021 del Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale;
- il D.D. n. 53/2021 prot. n. 27866 del 27.02.2021 del Dipartimento di Patologia Umana dell'Adulto e dell'età evolutiva.

II DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Bonanno